



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 97

DATA COMUNICATO 22/04/2021

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE..... 727

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE del Comitato Regionale Umbria, composto dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Carlo Orlando, Componenti, nella sua **riunione del 25 Febbraio 2021**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento n. 6949/154 pf 20-21/LDF/GC/ac del Procuratore Federale Aggiunto Dott. Luigi De Ficchy e del Procuratore Federale F.F. Cons. Giuseppe Chinè

NEI CONFRONTI DI

- Sig. Agostini Latini all'epoca dei fatti Presidente della ASD Olimpia Collepepe Pantalla;
- ASD Olimpia Collepepe Pantalla;

per rispondere dei seguenti addebiti:

- *"- Sig. Agostino Latini – presidente della ASD Olimpia Collepepe Pantalla (matr. 935695) all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed in relazione al C.U. n. 97 del 12.06.2020 del Settore Giovanile e Scolastico per avere organizzato nelle giornate dal 21 al 23 luglio 2020 un camp estivo in Todi (PG) denominato "Olimpia CP-Marte calcio Summer Camp 2020" senza aver richiesto ed ottenuto la preventiva e necessaria autorizzazione da parte del Settore Giovanile e Scolastico Coordinamento Federale Umbria. Lo stesso Sig. Agostino Latini solo a seguito di richiesta di riscontro da parte del SGS dell'Umbria in merito al Camp estivo organizzato, ha presentato in data 21.07.2020 una richiesta autorizzativa poi comunque respinta";*
- *"- La Società A.S.D. Olimpia CollepepePantalla, "a titolo di responsabilità diretta, ed oggettiva ai sensi dell' art. 6 commi. 1 e 2 del C.G.S."*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, la Procura Federale ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Agostino Latini e la ASD Olimpia Collepepe Pantalla per rispondere degli addebiti suindicati.

All'udienza di trattazione del 25/2/2021 erano presenti: l'avv. Edoardo D'Uva in rappresentanza della Procura Federale della FIGC. Nessuno era presente per gli incolpati, seppur regolarmente convocati.

L'addebito risulta documentalmente provato e gli incolpati non hanno svolto contestazioni, né in questa sede né nel corso delle indagini.

È pertanto pacifico che la ASD Olimpia Collepepe Pantalla, nella persona del suo Presidente Sig. Agostino Latini, ha organizzato un campus estivo senza la prescritta autorizzazione, inoltrata soltanto il giorno di inizio del campus stesso e comunque respinta dal Settore Giovanile e Scolastico.

I fatti sopra descritti integrano pertanto le violazioni contestate.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congruo applicare al Sig. Agostino Latini l'inibizione per mesi due e alla ASD Olimpia Collepepe Pantalla l'ammenda di Euro 100,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, a scioglimento della riserva assunta in pari data, dichiara la responsabilità dei deferiti per gli addebiti contestati ed applica nei loro confronti le seguenti sanzioni:

- **al Sig. Agostino Latini** l'inibizione per mesi due;
- **alla ASD Olimpia Collepepe Pantalla** la sanzione di Euro 100,00 di ammenda;

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente
Avv. Carlo Orlando Componente
Avv. Paolo Cutini Componente

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 22 APRILE 2021.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace